



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Decreto

Il Giudice Rizza,

rilevato:

che il presente procedimento trae origine dalla querela presentata in data 30.03.2017 da M.D., nella qualità di legale rappresentante della società "L. s.r.l.", nei confronti di I.G.;

che la vicenda si inserisce nell'ambito di un progetto aziendale relativo all'applicazione per smartphone denominata "B.";

che in data 01.05.2016 l'indagato, godendo di notevoli competenze tecniche in materia di sicurezza informatica, richiedeva dettagliate informazioni circa il prodotto offerto anzidetto;

che nella medesima giornata dell'01.05.2016, a dire del querelante, si rilevava un evidente hackeraggio del sistema informatico;

ritenuto:

che posto che è nota la crescente rilevanza che ha assunto nella gestione dell'attività d'impresa la sicurezza dei relativi sistemi informatici, costituisce prassi consolidata l'invito rivolto dai titolari delle varie aziende a comunicare loro la presenza di bug (errori di sistema) all'interno del loro apparato da parte di chi ne abbia conoscenza;

che nel caso de quo l'indagato ha inviato una serie di missive allo staff della "B." e solo a seguito dell'inerzia della medesima di voler correggere la

vulnerabilità del sistema, si è deciso a render noto, a tutela dei consumatori, la presenza di un simile errore a distanza di un mese dalla sua segnalazione;

che la condotta dello I. non integra pertanto, sulla scorta di quanto chiarito, il delitto di cui *all'art. 615-ter c.p.*, inquadrandosi la stessa nella metodologia comune della "divulgazione responsabile", avendo peraltro l'indagato medesimo contattato prima l'azienda coinvolta proprio per consentirle di emendare l'errore entro un lasso di tempo, che può variare da trenta giorni a un anno, a seconda della gravità e della complessità della vulnerabilità;

che l'operatività della scriminante di cui *all'art. 51 c.p.* dell'esercizio del diritto di critica, non consente la configurabilità del reato di diffamazione di cui *all'art. 595 c.p.*, tenuto conto che il contenuto dell'articolo non trasmoda in un gratuito attacco ma rispetta un nucleo di veridicità;

che non resta dunque che disporre l'archiviazione del presente procedimento per infondatezza della notizia di reato, essendo nella prospettiva sopra delineata del tutto inconducibili gli approfondimenti istruttori indicati nell'atto di opposizione.

**P.Q.M.**

Visto *l'art. 410 comma 2 c.p.p.*

dispone l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di I.G. ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catania, il 15 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2019.